



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

Il Pubblico Ministero *d.ssa Antonella De Luca*,

visti gli atti<sup>1</sup> del procedimento penale indicato in epigrafe;

premessò

che successivamente all'evento dell'8.6.15 accaduto nello Stabilimento ILVA spa in a.s. di Taranto, presso l'altoforno Afo 2, questa A.G. emetteva in data 18.6.15 decreto di sequestro preventivo d'urgenza senza facoltà d'uso limitatamente al suddetto impianto;

che il Gip in sede con ordinanza del 29.6.15 convalidava il provvedimento d'urgenza emesso e con decreto disponeva contestuale sequestro preventivo stabilendo, tra l'altro, che l'altoforno non poteva comunque rimanere in funzione;

che il suddetto provvedimento di sequestro preventivo veniva notificato tra gli altri all'Ilva spa in a.s. in pari data;

che in data 1.7.15 l'ILVA spa in a.s. avanzava istanza di differimento di spegnimento dell'Alfo 2 rigettata con provvedimento di questo PM il successivo 3.7.15;

che l'esecuzione del suindicato sequestro preventivo veniva ad ogni modo sospesa atteso che in data 4.7.15 interveniva decreto -- legge n. 92 che all'art. 3 prevedeva, il quale all'art. 3 comma 1 testualmente recita *"al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012 n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori."*

Ed ancora il comma 3° *"per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure ed attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente."*

che, a fronte di tale intervento legislativo, il Gip in sede, accogliendo la richiesta della Procura sollevava questione di legittimità costituzionale delle suddette norme sospendendo il relativo procedimento incidentale;

che in data 23.7.15 l'Ilva spa in a.s. avanzava richiesta di restituzione ex art. 85 disp. Att. C.p.p. dell'impianto Afo 2;

che con decreto del 7.9.15, prendendo anche atto degli interventi legislativi sopravvenuti con cui sostanzialmente si effettuava un bilanciamento tra il diritto alla salute e quello al lavoro, considerando, tuttavia, improrogabile la necessità di garantire la realizzazione di interventi da parte dell'azienda volti ad innalzare gli standard di sicurezza sull'impianto e ridurre il persistente e concreto rischio di verificazione di incidenti/infortuni sul lavoro, si disponeva la restituzione ex art. 85 disp. Att. c.p.p. dell'altoforno in giudiziale sequestro, subordinando l'operatività e l'efficacia della suddetta restituzione al puntuale adempimento delle prescrizioni ivi specificatamente indicate. Nel medesimo provvedimento si condizionava espressamente la

cessazione del vincolo al puntuale adempimento delle prescrizioni impartite, pena alla scadenza del termine, il permanere del blocco cautelare;

che in data 7.2.18 la Corte Costituzionale n. 58 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 92/2015 e degli artt. 1 comma 2 e 21 octies della L. 132/2015, affermando espressamente che *"il legislatore non ha rispettato l'esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti, incorrendo in un vizio di illegittimità costituzionale per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita"*;

che in data 28.6.17 l'Ilva spa in a.s. depositava documentazione tecnica relativa all'adempimento delle prescrizioni impartite con il suindicato provvedimento del 7.9.15, che veniva trasmessa al custode giudiziario, d.ssa Valenzano e allo Spesaf ai fine di accertare, quali organi tecnici oltre che custode dell'impianto (l'ing. Valenzano), se vi fosse stato o meno puntuale adempimento delle prescrizioni a suo tempo emesse con il decreto di restituzione già richiamato del 7.9.15;

che in data 8.10.18 perveniva nota del custode giudiziario, d.ssa Valenzano, a cui si rinvia integralmente, in cui si evidenziava come delle 7 prescrizioni impartite con il provvedimento di restituzione del 7.9.15, la n. 1 non era stata attuata, la n. 2 parzialmente attuata, la n. 3 attuata, la n. 4 parzialmente attuata, la n. 5 non attuata, la n. 6 attuata e la n. 7 parzialmente attuata. Il custode concludeva, pertanto, affermando che *"gli interventi comunque realizzati dal Gestore e mirati a rendere maggiormente affidabile l'esercizio dell'impianto, pur migliorando le condizioni generali di sicurezza dell'impianto, non scongiurano di fatto possibili eventi incontrollati e danni irreversibili per il personale di Stabilimento e per la popolazione, in quanto non si ha evidenza della speculare analisi di rischio volta ad identificare le cause dei guasti (hazop, Femea, alberi dei guasti e degli eventi), le relative frequenze di accadimento (ricalcolate alla luce degli eventi occorsi) e le relative soglie di accettabilità del rischio che gli interventi avrebbero dovuto e dovrebbero, in teoria, garantire."*;

che l'Ilva spa in a.s., ente imputato per l'illecito amministrativo contestato, avanzava al Gup in sede, in data 23.1.19, istanza di dissequestro dell'AFO 2 ritenendo non più attuali le esigenze cautelari; a fronte di tale istanza, successivamente all'emissione del decreto che disponeva il giudizio, il Giudice con provvedimento del 27.6.19, pervenuto presso la segreteria del PM il 3.7.19, rigettava l'istanza di dissequestro dell'impianto (Altoforno AFO 2) prendendo sostanzialmente atto della circostanza oggettiva che alcune delle prescrizioni imposte all'ILVA spa in a.s. (con provvedimento del 7.9.15 e non oggetto di impugnazione e di alcuna eccezione) non risultano attuate o risultano attuate solo in parte.

Pertanto, la restituzione ex art. 85 disp. Att. c.p.p. non è perfezionata, essendo la stessa subordinata al puntuale adempimento delle prescrizioni impartite che non è avvenuto; d'altra parte il relativo sequestro preventivo del 29.6.15 è tutt'ora pienamente in vigore e deve essere eseguito atteso il venire meno delle norme legislative dichiarate incostituzionali, della inefficacia del provvedimento di restituzione ex art. 85 disp. Att. c.p.p. all'epoca emesso e del recente provvedimento di rigetto del Gup del 27.6.19

pqm

permanendo le esigenze cautelari, anche alla luce di quanto affermato nella relazione del custode giudiziario dell'8.10.18, preso atto del provvedimento di rigetto di dissequestro emesso dal Gup lo scorso 27.6.19 in cui espressamente si afferma *"allo stato, dunque, non può che prendersi atto della circostanza oggettiva che, stando alla relazione del custode giudiziario (e, in definitiva, in base alle stesse ammissioni dei tecnici della parte istante, che pure cercano di giustificare la cosa nel senso sopra esposto), alcune delle prescrizioni a suo tempo imposte col*



provvedimento di restituzione condizionata del 7.9.15 risultano non attuate o attuate soltanto in parte; il che non può che condurre ad un rigetto dell'istanza di cui si occupa";  
si dispone, ai fini della compiuta esecuzione del sequestro preventivo del 27.6.15 dell'Altoforno 2 presso lo Stabilimento ex Ilva s.p.a in a.s. già notificato in pari data, l'avvio delle procedure per lo spegnimento del suddetto impianto secondo il cronoprogramma che verrà redatto dal custode.

Manda al custode giudiziario ing. Barbara Valenzano affinché proceda alla concreta programmazione delle modalità e dei tempi di esecuzione del sequestro preventivo dell'AFO 2, verificandone la relativa attuazione.

Si comunichi il presente provvedimento e il rigetto di dissequestro emesso dal Gup il 27.6.19 (che si allega) a mezzo C.C. Comando Provinciale Taranto (con facoltà di subdelega) al custode giudiziario ing. Barbara Valenzano, all'Ilva spa in a.s. e al legale rappresentante dello stabilimento Arcerol Mittal di Taranto.

Taranto 9.7.19

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
(dott.ssa Antonella De Luca)



Il Procuratore della Repubblica  
(Dott. Carlo Maria Capristo)

P.R.  
H. Male  
TA 9/7/2019

PROCURA REPUBBLICA TARANTO  
È copia conforme all'originale.



Taranto, il 9 LUG. 2019

IL CANCELLIERE

il cancelliere  
Angelo Raffaele NASOLE